

I) CONTRADDITTORIETÀ

in quanto vieta la circolazione alle autocaravan mentre lo consente alle autovetture (con un massimo di 9 posti, art. 26 Codice della Strada) quindi ad autoveicoli ad ampia dimensione;

II) IMPARZIALITÀ

in quanto viola un principio sancito, determinando una disparità di trattamento per gli utenti della strada;

III) VIOLAZIONE DI LEGGE

in quanto proprio gli artt. 3 e 4 del T.U. 15-6-1959, n. 393, stabiliscono che i divieti e le limitazioni di carattere temporaneo o permanente devono essere in relazione alle esigenze della circolazione od alle caratteristiche strutturali delle strade e non diversamente.

9) L'art. 153 del T.U. 4-2-1915, n. 148 (legge comunale e provinciale) autorizza il Sindaco ad intervenire a tutela della salute pubblica, di caso in caso che essa sia posta in pericolo, con provvedimenti «contingibili ed urgenti»; di conseguenza, l'emanazione di ordinanze (di per sé aventi carattere generale e destinate a durare nel tempo) NON È CONSENTITA.

10) In nessun caso l'ordinanza può essere considerata alla stregua di Regolamento Comunale (non foss'altro perché emanata dal Sindaco e non dal Consiglio Comunale); di conseguenza il rapporto (che fa seguito alla mancata oblazione) deve essere inviato alla U.S.L., quale ente periferico del Ministero della Sanità; ovvero al Prefetto, secondo quanto dispone l'art. 17, 1° comma, Legge 24-11-1981, n. 689.

11) L'ordinanza che equipara la sosta di una autocaravan ad un'azione di campeggio è palesemente illegittima per violazione di legge e travisamento di fatto.

È importante sapere che il **Sindaco non può essere denunciato** per aver emanato un'ordinanza anti-camper la quale, adducendo motivazioni igieniche o di ordine pubblico, in ultima analisi impedisce la circolazione (quindi sosta) regolamentate dal Codice della Strada.

Per combattere un sindaco anti-camper è necessario:

1) informarlo sull'opportunità di regolamentare anziché reprimere;

2) far allestire nei comuni limitrofi dei Presidi Ecologici e far emanare ordinanze comunali atte a distinguere il sostare dal campeggiare;

3) supportare tecnicamente i camperisti li contravvenzionati;

4) operare per leggi regionali, nazionali, europee che sanzionino il diritto di circolazione e sosta delle famiglie che praticano il turismo con autocaravan;

5) in ultimo, attivare forme civili di protesta chiedendo la collaborazione delle forze politiche, della cittadinanza, degli organi di informazione.

In questo caso è d'obbligo il consiglio più importante: NON DARE ASCOLTO a chi vi invitasse a partecipare a manifestazioni improvvisate ed illegali.

Coloro che emanano ordinanze anti-camper sono alla ricerca del consenso, onde giustificare la sua azione anticostituzionale nei confronti delle famiglie che praticano il turismo con autocaravan, ed i camperisti che non rispettano il Codice di Comportamento o attivano manifestazioni illegali sono i loro migliori alleati.

Nel prossimo numero altre notizie sulla situazione divieti.

Pier Luigi Ciolli

Da oggi siamo in grado di fornirvi anche piccole e medie quantità di carta personalizzata per stampanti a modulo continuo, sia normale che chimica.

Niente più obblighi di grosse quantità e lunghe attese.

tipografia stella 

Vita Nuova

Interpellateci

Via Montanara, 11
Tel. 055/572159
50131 Firenze

ORGANIZZA IL TUO TEMPO LIBERO...



L. ITOGRAFIA ARTISTICA CARTOGRAFICA «» FIRENZE

CARTE STRADALI, TURISTICHE E NAUTICHE

per informazioni sui punti vendita consigliati della Vostra zona telefonare direttamente alla sede di Firenze